

1157/16

STUDIO LEGALE
AVV. MAURIZIO MARRAS
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
Via Tiziano 62, 09128 Cagliari
Tel. 0704525193 - Fax 0704525193
Email: avvmauriziomarras@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 MAR. 2014
IL CANCELLIERE

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed atti inerenti, conseguenti e successivi. L'AVV. WALTER MICELI e L'AVV. FABIO GANCI DEL FORO DI CAGLIARI e l'Avv. Maurizio Marras del Foro di Cagliari, eleggendo domicilio presso il suo studio in Cagliari Via Tiziano n. 62, conferendogli, tutte le facoltà inerenti al mandato alle liti, compresa quella di nominare sostituti, di esigere, di transigere e conciliare, di chiamare in causa terzi, proporre domande nuove o riconvenzionali, reclami ed impugnazioni, di rinunziare ed accettare rinunzie agli atti. Con riferimento al D.Lgs 196/2003 dichiariamo di essere stati informati che presso l'archivio dello studio sono raccolti dati che riguardano il cliente, utilizzati unicamente ai fini dell'attività professionale inerente il mandato. Con la firma della presente procura si autorizzano i sottoscritti procuratori ed eventuali sostituti al trattamento di tutti i dati sensibili, utili allo svolgimento della presente causa. Il sottoscritto dichiara di esser stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. Lgs n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO

RICORSO E CONTESTUALE
ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C

Per la Sig.ra Soro Maria Paola, nata a Cagliari il 11/05/1970, residente in Selargius nella Via dei Glicini 15, C.F. SROMPL70E51B354P, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, e Maurizio Marras, C.F. MRRMRZ67S08B354H, PEC avvmauriziomarras@pec.it, tel./fax 0704525193, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Tiziano, 62, presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Marras

Gli Avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci e Maurizio Marras dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax,

0704525193, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: waltermiceli@pecavvpa.it, fabioganci@pecavvpa.it, avvmauriziomarras@pec.it

M. P. Soro
E' autentica
Avv. Maurizio Marras
Maurizio Marras

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore;
AMBITO TERRITORIALE DI CAGLIARI, in persona del Dirigente pro tempore;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, in persona del Dirigente pro tempore;

RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

1. tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale A059 della III fascia delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2011-2014, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento della Prof.ssa Maria Paola Soro nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari, per la classe concorsuale A059, valide per il triennio 2011/2014, – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente¹

POTENZIALI RESISTENTI

RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA.

2. La Dr.ssa SORO MARIA PAOLA è una docente precaria in possesso del titolo di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.
3. In particolare, la Dr.ssa Soro Maria Paola ha conseguito una prima abilitazione all'insegnamento per la classe concorsuale A060, Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia, nell' anno 2000, concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.D. del 1.4.1999;
4. La ricorrente, inoltre, ha conseguito una seconda abilitazione all'insegnamento per la classe concorsuale A059, Scienze matematiche, chimiche , fisiche e naturali nella scuola media, in data 07.06.2008, dopo aver superato l'esame finale dei corsi abilitanti istituiti ai sensi del D.M. n. 85/2005, in attuazione dell'artt. 2, comma 1, lettera c) bis e comma 1 ter della L. n. 143/2004, e riservati agli insegnanti in

¹ I controinteressati, nel presente procedimento, sono tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, ossia nel mese di aprile del 2014, quando, presumibilmente, il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Cagliari, avranno formulato domanda di trasferimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari, relativamente alla classe concorsuale A059.

- possesso del requisito dei trecentosessanta giorni di servizio nel periodo 1 settembre 1999 – 6 giugno 2004;
5. L'art. 1 del D.M. n. 85 del 18 novembre 2005, infatti, prevedeva che le varie **Università degli Studi** e le Accademie di Belle Arti **avrebbero dovuto** istituire, **co-**
le scadenze temporali sotto precisate, corsi speciali abilitanti di durata annuale finalizzati all'acquisizione delle competenze nelle discipline socio-psico-pedagogiche, indispensabili per l'esercizio della professione di docente nelle classi concorsuali in cui era stato svolto il suddetto servizio d'insegnamento.
6. Più precisamente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 85/2005 - secondo il quale "i corsi si svolgono nell'anno accademico 2005/2006") - e dalla successiva **nota prot. n. 2064 del 21/11/2005** della Direzione Generale per il Personale della Scuola - secondo la quale le procedure abilitanti "debbono iniziare e concludersi entro l'anno accademico 2005/2006" - i docenti in possesso dei requisiti per accedere ai corsi abilitanti speciali **avrebbero dovuto concludere il corso in tempo utile per l'aggiornamento delle graduatorie previsto con il DDG del 16 marzo 2007, con conseguente possibilità di inserimento a pieno titolo nelle medesime graduatorie vigenti negli anni scolastici 2007/2009.**
7. Nonostante le chiare disposizioni impartite dal MIUR, **l'iniziale, illegittima esclusione della** Dr.ssa SORO MARIA PAOLA **dalle procedure di abilitazione, ha determinato l'impossibilità, per la stessa ricorrente, di conseguire il titolo d'abilitazione nei tempi utili per l'inserimento in graduatoria nell'anno scolastico 2007/2008.**
8. Più precisamente, Dr.ssa SORO MARIA PAOLA, in data 23.06.2006, **ha presentato regolare istanza per partecipare, presso la Scuola di Specializzazione Universitaria di Cagliari, al corso speciale** di cui al D.M. 85/05 relativo alla **classe di concorso A059; tuttavia, la SSIS di Cagliari ha inizialmente respinto la domanda di iscrizione della ricorrente in quanto la stessa era già abilitata in altra classe concorsuale.**

9. **Tale esclusione**, tuttavia, si è rivelata del tutto **illegittima**. E, infatti, il MIUR, con **nota Prot. n. 243/05 D.U. del 10 febbraio 2005**, avente per oggetto le disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dell' art. 2, comma 3-bis legge n. 143/2004, aveva già chiarito che [...] **Possano conseguire una ulteriore abilitazione o idoneità, fermo restando il possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge n. 143/2004, i docenti già in possesso di altra abilitazione o idoneità** [...].
10. La Dr.ssa Soro Maria Paola, dunque, **pur avendo presentato regolare domanda di ammissione** alle procedure di abilitazione, **non ha potuto iscriversi** ai corsi speciali.
11. Contestualmente, il MIUR, con le note **Prot. n. 2310 del 18/12/2006 Prot. n. 1943 del 19/12/2006**, comunicava che soltanto i [...] **docenti iscritti nei corsi speciali** [...] avrebbero potuto [...] **inserirsi con riserva nelle graduatorie permanenti di terza fascia in occasione del prossimo aggiornamento con decorrenza 1° settembre 2007** [...] e che si sarebbe proceduto allo **scioglimento della riserva** [...] **alla data di conseguimento dell'idoneità o abilitazione** [...].
12. È, dunque, evidente che **tali note Ministeriali escludevano dall'iscrizione (con riserva) in graduatoria proprio i docenti che, come la ricorrente, pur avendo presentato domanda per partecipare ai corsi speciali abilitanti, in quanto in pieno possesso del requisito dei trecentosessanta giorni di servizio, non avevano tuttavia potuto iscriversi ai corsi** a causa delle disfunzioni organizzative delle Università.
13. Il **Decreto del Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007**, infine, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie valide per il biennio 2007/2009, ha ribadito il contenuto delle predette note ministeriali, consentendo, all'art. 8, comma 1, lettera c, **l'iscrizione in graduatoria (con riserva del conseguimento del titolo)** soltanto in

- favore dei [...] docenti **ammessi ai corsi speciali abilitanti**, di cui all'art. 2 della legge n.143/04, indetti con D.M. n. 85/05 [...];
14. La ricorrente, dunque, essendo stata inizialmente esclusa dalla partecipazione al corso di suo interesse, **non ha potuto presentare domanda d'inserimento (con riserva) nelle graduatorie in occasione delle procedure di aggiornamento delle stesse per gli anni scolastici 2007/2009;**
15. Successivamente, il MIUR, con la **nota Prot. n. AOODGPER 23122 del 5 dicembre 2007**, quindi **ben oltre sette mesi dopo la scadenza dell'aggiornamento** delle graduatorie valide per il biennio 2007/2009, ha comunicato la pubblicazione, da parte della SSIS Lazio, del **bando per accedere ai corsi speciali abilitanti**, di cui ai D.M. n. 85/2005, attivati **con modalità telematica**, per gli aspiranti inizialmente esclusi dai corsi ordinari perché in possesso di altra abilitazione.
16. Secondo la nota citata, infatti, [...] *qualora si accerti che talune SSIS, nella fase di attivazione dei corsi speciali con procedura normale, abbiano escluso i docenti già in possesso di altra abilitazione, si ritiene opportuno, al fine di non creare disparità di trattamento tra gli aventi titolo a frequentare i corsi speciali abilitanti, consentire agli stessi la partecipazione alla procedura on-line [...].*
17. Alle procedure abilitanti *on line*, hanno potuto iscriversi così tutti i docenti che - come la Dr.ssa Soro Maria Paola- a suo tempo **avevano presentato, nei termini prescritti, le istanze di partecipazione ai corsi abilitanti speciali** indetti con D.M. n. 21/2005 e D.M. n. 85/2005, ma erano stati inizialmente esclusi perché in possesso di altra abilitazione.
18. La Dr.ssa Soro Maria Paola, previo pagamento di una **tassa d'iscrizione di 2500 euro**, ha partecipato con profitto a tale corso e, in data 7 giugno 2008, ha conseguito l'abilitazione per la classe concorsuale A059.

19. Una volta **conseguito il titolo** di abilitazione per la suddetta classe di concorso, la Dr.ssa Soro Maria Paola **ha presentato domanda d'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie per cui è causa**, così come previsto dall'**art. 1 del D.M. 35/08**, ai sensi del quale, appunto, lo scioglimento della riserva sarebbe dovuto avvenire **entro il 30 giugno 2008**.
20. Nonostante il conseguimento del titolo di abilitazione per la classe concorsuale A059, l'amministrazione oggi convenuta **ha negato l'inserimento nelle graduatorie relative alla suddetta classe di concorso, motivando tale esclusione con la mancata presentazione, da parte della ricorrente, della relativa domanda nei termini previsti dal D.D.G. del 16 marzo 2007; CIÒ SENZA CONSIDERARE CHE LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SUDETTA DOMANDA NEI TERMINI INDICATI DAL SUDETTO D.D.G. ERA DIPESA, NON GIÀ DA UNA COLPEVOLE INERZIA DELLA RICORRENTE, MA DALLA INIZIALE, ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DAI CORSI ABILITANTI**.
21. È evidente l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente che, in un primo momento, ha consentito l'inserimento in graduatoria, con riserva, unicamente ai docenti che erano già stati ammessi ai corsi abilitante ed, in un secondo momento, ha biasimato i docenti inizialmente (e illegittimamente) esclusi dai corsi, e che, pertanto, non erano in possesso del suddetto requisito, per non aver presentato la domanda!
22. Tale illegittima condotta del MIUR, infine, è stata riproposta con gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento previsti dal **D.M. 42/2009** e dal **D.M. 44/2011** per gli anni scolastici **2009/2011** e **2011/2014**. In tali occasioni, infatti, il Ministero **NON ha previsto l'inserimento in graduatoria dei docenti precari che, come la Dr.ssa Soro Maria Paola, erano stati inizialmente esclusi dai corsi abilitanti perché in possesso di altra abilitazione e che avevano conseguito l'abilitazione**

all'insegnamento entro il 30 giugno 2008 attraverso la partecipazione ai corsi speciali abilitanti attivati presso la SSIS del Lazio nel 2008.

23. La Dr.ssa Soro Maria Paola, peraltro, per non incorrere in alcuna decadenza, ha ripresentato domanda d'inserimento in graduatoria per la classe concorsuale A059, presso l'ufficio scolastico di Cagliari, secondo le forme e nei termini prescritti dai suddetti Decreti Ministeriali; e, nonostante ciò, le suddette istanze sono state sistematicamente respinte con conseguente esclusione dalle graduatorie della suddetta classe concorsuale utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.

24. La ricorrente, infine, ha impugnato i sopracitati provvedimenti del MIUR con ricorso al TAR del Lazio, definito con sentenza del 30.09.2011 dichiarativa del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Per effetto del ricorso pendente, tuttavia, la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie per cui è causa con la dicitura "con riserva", quindi con una condizione che rende tale inserimento non utile al conferimento di incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato.

MOTIVI DI DIRITTO

- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2004 N. 143.**
- **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E D'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.**
- **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO.**

Per rendere palesi i vizi che inficiano i provvedimenti impugnati con il presente ricorso, occorre muovere da una breve ricostruzione della disciplina di legge in materia di graduatorie ad esaurimento (già permanenti).

L'art. 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, intitolata "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"), nel modificare il previgente sistema dell'accesso ai ruoli del personale docente, ha segnatamente stabilito, per quanto qui interessa (cfr. commi 1, 2 e 5) la soppressione dei precedenti concorsi per soli titoli e la contestuale trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1, D. Lgs. n. 297/94 (vale a dire per il 50% dei posti annualmente assegnabili, l'altro 50% essendo riservato ai concorsi per titoli ed esami), nonché l'integrazione periodica delle suddette graduatorie permanenti.

La Legge 20 agosto 2001, n. 333, all'art. 2, comma 2, ha stabilito che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, sarebbe avvenuta inserendo gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

L'art. 2. della L. 143/2004 ha, successivamente, dettato disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservate agli insegnanti che avevano maturato 360 giorni di servizio attivo nel comparto formativo per il quale aspiravano al conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione all'insegnamento. L'art. 2, comma 3, della L. 143/2004, secondo il quale appunto " [...] I corsi di cui ai commi 1 e 2 (tra i quali rientrano, appunto, i corsi abilitanti speciali indetti dal D.M. n. 85/2005) sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca [...] " riconosce espressamente l'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti, a pieno titolo e senza alcuna distinzione temporale in merito al periodo di conseguimento

dell'abilitazione, semplicemente a seguito del legittimo conseguimento del titolo abilitante.

Proprio nel rispetto della sopra citata disposizione è seguito, quindi, **il D.M. n. 85 del 18 novembre 2005**, che ha stabilito, all'art. 3, comma 9, che **gli ammessi alla partecipazione dei corsi abilitanti speciali**, sarebbero stati **iscritti con riserva** nelle graduatorie permanenti, in attesa del conseguimento del titolo abilitante.

Da ultimo, **la legge n. 296/2006, all'art. 1, comma 605**, ha stabilito che, a partire dall'entrata in vigore di detta legge, **“le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”**.

La nuova disciplina legislativa ha previsto che, nelle graduatorie così riconfigurate, **potevano inserirsi, a pieno titolo, coloro che erano in possesso di un'abilitazione nonché, con riserva, coloro che avevano in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.**

In vero, occorre osservare che lo stesso legislatore, con il citato articolo 1, comma 605 della Legge 296 del 2006, ha previsto una **«fase transitoria»**: *«in attesa di un nuovo sistema di reclutamento [...] il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti [...]»*

La **«fase transitoria»**, in effetti, nella mente del legislatore, doveva servire a **sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti (introdotto con il Tirocinio Formativo Attivo disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 249/2010 e dal Decreto Ministeriale 30 settembre 2011).**

Infine, il **D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009**, avente per oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, all'art. 4, comma 1, ha stabilito che potevano presentare domanda di inserimento, a pieno titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia esclusivamente:

- **i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008** (art. 5 bis, comma 1, legge 169/08);
- **i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati**, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A;
- **i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea**, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE.

Il citato decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie, dunque, si pone in aperta **violazione** della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 143/2004, ai sensi della quale **l'inserimento in graduatoria**, per i docenti che avessero **conseguito l'abilitazione o idoneità all'insegnamento, con il vecchio sistema di formazione dei docenti, doveva essere automatico**.

Alla luce della normativa suddetta, **una volta conseguita l'abilitazione, i docenti abilitati avrebbero potuto chiedere di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo.**

Il DM 42/2009 (così come il DM44/2011), al contrario, non ha tenuto minimamente conto della particolare condizione di quei **docenti illegittimamente esclusi dalla prima sessione dei corsi speciali abilitanti per fatto e colpa delle Università**, le quali **hanno nei fatti reso impossibile la tempestiva d'immatricolazione ai fini dell'immediato inserimento in graduatoria**.

L'esclusione dalle graduatorie della Dr.ssa Soro Maria Paola, con conseguente impossibilità di essere assunta a tempo indeterminato per scorrimento delle stesse, emerge in tutta la sua gravità e ingiustizia; e ciò anche perché la Dr.ssa Soro Maria Paola, in questi anni, ha costantemente arricchito il suo bagaglio titoli sacrificando ingenti risorse economiche per il raggiungimento di una abilitazione non spendibile per l'assunzione alle dipendenze del MIUR.

La disparità di trattamento nei confronti dei **docenti precari che hanno avuto solo la fortuna, e non di certo il merito, di poter frequentare corsi già attivati e conclusi nel termine utile** per la presentazione della domanda d'inserimento in graduatoria, dunque, è manifesta oltretutto profondamente ingiusta in quanto **fondata sull'illegittimo operato dell'Università di Cagliari**.

La mancata previsione dell'inserimento in graduatoria della ricorrente, peraltro, viola il principio espresso anche dal **Consiglio di Stato nella sentenza 5671/08**: in tale pronuncia viene espressamente affermato che **non devono sussistere differenze tra i docenti precari sulla base del diverso periodo temporale in cui hanno raggiunto e ottenuto l'abilitazione** in quanto tali docenti sono stati individuati dalla legge come **categoria unitaria** sia in relazione ai **requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alle speciali sessioni idoneative (360 giorni di insegnamento)** sia **per gli effetti che conseguono al positivo esito dei corsi abilitanti (inserimento nelle graduatorie permanenti)**.

In tal senso **all'Amministrazione resistente è stato affidato il compito di organizzare corsi e di sciogliere la riserva con identiche scadenze temporali per tutti.**

In tale ottica, **al fine di salvaguardare la *par condicio* tra i docenti precari sono state riconosciute identiche posizioni a tutti e non è, pertanto, ammissibile alcuna irragionevole discriminazione in relazione all'occasionalità della conclusione dei corsi.** Il principio fondamentale che viene, pertanto, espresso è che **l'Amministrazione deve perseguire una soluzione costituzionalmente orientata ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dall'art. 3 della Costituzione.**

Occorre osservare, infine, che non consentire l'inserimento nelle graduatorie valide per il biennio 2009-2011 di coloro che, pur essendo in possesso del titolo di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, non hanno prodotto domanda di inserimento in graduatoria in occasione dei precedenti aggiornamenti delle stesse, determinerebbe una palese **disparità di trattamento** anche nei confronti dei **docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE.**

La disparità di trattamento emerge sol che si rifletta sulla circostanza che **tali docenti si trovano nelle medesime condizioni dei ricorrenti:** ossia, erano già, in occasione dei precedenti aggiornamenti delle graduatorie, in possesso del titolo di accesso alla graduatoria medesima, ma non hanno mai potuto chiedere e, quindi, ovviamente, ottenere l'inserimento nelle stesse.

Allora, delle due l'una: o le graduatorie sono chiuse ad ogni nuovo inserimento, ed allora non si comprenderebbe l'inserimento dei docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie

2005/36/CE e 2006/100/CE; ovvero, **le graduatorie ad esaurimento possono essere integrate con l'inserimento di tutti i docenti in possesso dei titoli d'accesso alle suddette graduatorie sulla base del vecchio sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti.**

Che questa possa essere la soluzione conforme allo spirito delle fonti primarie sopra richiamate, emerge solo che si rifletta sulla constatazione per cui la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, di cui al comma 605 dalla Legge n. 296/06, deve essere intesa come **mera volontà del Legislatore di salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate** e non già come preclusione all'inserimento nella stessa di chi ha comunque già ottenuto l'abilitazione e, dunque, il titolo d'accesso in graduatoria.

Se così non fosse, del resto, non si comprenderebbe la ragione per cui il Legislatore, con l'art. 5 bis del decreto legge 10 settembre 2008, n. 137, avrebbe dovuto consentire ai docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS di iscriversi a pieno titolo ("a pettine") nelle graduatorie!

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Cagliari, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE

DISAPPLICAZIONE

- del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, avente per oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per

il biennio 2009/2011, nella parte in cui, all'art. 4, comma 1, stabilisce che possono presentare domanda di inserimento, a pieno titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia [soltanto]: a) i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008 (art. 5 bis, comma 1, legge 169/08); b) i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A; c) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE; e non anche coloro che, come la Dr.ssa Soro Maria Paola, erano stati inizialmente esclusi dai corsi abilitanti perché in possesso di altra abilitazione, e che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 30 giugno 2008 attraverso la partecipazione ai corsi speciali abilitanti attivati presso la SSIS del Lazio nel 2008;

- del Decreto Ministeriale n. 44/2011, avente per oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014, nella parte in cui non prevede la possibilità di presentare domanda di inserimento, a pieno titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da parte dei docenti che, come la Dr.ssa Soro Maria Paola, erano stati inizialmente esclusi dai corsi abilitanti perché in possesso di altra abilitazione, e che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 30 giugno 2008 attraverso la partecipazione ai corsi speciali abilitanti attivati presso la SSIS del Lazio nel 2008.

- delle graduatorie ad esaurimento di III fascia, così come formate dall'Ambito Territoriale di Cagliari, senza l'inserimento a pieno titolo della ricorrente;

ACCERTARE E DICHIARARE

- il diritto della ricorrente al pieno e regolare inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, con decorrenza dal 01.09.2009, avendo la stessa ricorrente conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento a seguito del superamento degli esami conclusivi previsti dal D.M. n. 85 del 18 novembre 2005 entro la data del 30 giugno 2008

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

- provvedere all'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente, con decorrenza dal 01.09.2009, nella III fascia delle suddette graduatorie, per la classe concorsuale A059, formati dall'Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari;

Si versano in atti i seguenti documenti:

DOMANDA Di partecipazione ai corsi abilitanti

Comunicazione di mancata attivazione del corso abilitante per la classe concorsuale...

GRADUATORIA di III FASCIA GAE 2011-2014 SENZA IL NOMINATIVO DELLA RICORRENTE o con il nominativo del ricorrente inserito con riserva

Si versano in atti i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione ai corsi abilitanti;
- 2) Copia della comunicazione dell'Università di respingimento della domanda di iscrizione ai corsi speciali abilitanti.
- 3) Comunicazione di mancata attivazione del corso abilitante per la classe concorsuale A059;
- 4) Copia del certificato di abilitazione ex D.M. 85/2005 per la classe di concorso per la quale si richiede l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento;
- 5) Copia della/e domanda/e di aggiornamento (inserimento) in GaE presentata/e dalla ricorrente dopo il conseguimento del titolo abilitante ex D.M. 85/2005;

- 6) Graduatoria di III fascia GAE 2011-2014 senza il nominativo della ricorrente o con il nominativo della ricorrente inserito con riserva;
- 7) Nota prot. n. 2064 del 21/11/2005;
- 8) Nota Prot. n. 243/05D.U del 10 febbraio 2005;
- 9) Nota Prot. n. AOODGPER 23122 del 5 dicembre 2007;
- 10) Nota Prot. n. 2310 del 18/12/2006;
- 11) Nota Prot. n. 1943 del 19/12/2006

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato.

Cagliari, li

Avv. Maurizio Marras Avv. Walter Miceli Avv. Fabio Ganci

**IN VIA CAUTELARE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL MERITO
DELLA PRESENTE CONTROVERSIA**

- ordinare all'amministrazione resistente di provvedere all'inserimento "pleno iure" della ricorrente, con decorrenza dal 01.09.2009, nella III fascia delle

suddette graduatorie, per la classe concorsuale A059, formati dall'Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari;

Ritiene questa difesa che, in ragione della prossima scadenza delle graduatorie 2011-2014, con aggiornamento previsto già dal maggio del prossimo anno 2014, sussista il *periculum* che, in assenza di un provvedimento cautelare che assicuri gli effetti del giudizio di merito, anche per il prossimo anno scolastico il ricorrente possa ancora una volta trovarsi a non poter concorrere per i conferimenti di incarichi a tempo determinato (*annuali*) e quindi perdere occasioni d'impiego a tempo determinato; si tenga presente che, nel corrente anno scolastico 2013/2014 nella classe di concorso A059 l' USP di Cagliari ha provveduto, ai fini delle nomine annuali, a convocare i docenti in graduatoria fino al n. 40, ad eccezione degli inseriti con riserva, ed essendo la ricorrente al n. 27 ben avrebbe potuto aspirare alla docenza annuale; infatti l' ultimo nominato risulta essere posizionato in graduatoria al n. 33; è quindi evidente che il mancato inserimento *pleno jure* nella graduatoria ad esaurimento III fascia arrechi un pregiudizio grave ed irreparabile, soprattutto se all' atto dell' aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017 dovesse reiterarsi la scelta già adottata con i D.M. 42/2009 e 44/2011; considerato altresì che, per le ragioni esposte, sussiste il *fumus*, necessita una pronuncia cautelare che garantisca, in attesa della definizione del giudizio, gli effetti del giudizio di merito, ordinandosi quindi che il ricorrente venga inserito, *pleno jure*, nella graduatoria ad esaurimento III fascia dell' Ambito Territoriale di Cagliari nella classe di concorso A059 a decorrere dal 1.9.2009;

Cagliari 21.12.2013

Avv. Maurizio Marras

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA

NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento "*pleno iure*", con decorrenza dal 01.09.2009, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, così come formate dall'Ambito Territoriale di Cagliari, per la classe concorsuale A059;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a **tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento "*pleno iure*", con decorrenza dal 01.09.2009, nella III fascia nelle vigenti graduatorie esaurimento di Cagliari per la classe concorsuale A059, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;**
- I controinteressati **NON sono SOLTANTO i docenti già iscritti nella III fascia nelle vigenti graduatorie esaurimento di Cagliari per la classe concorsuale A059** valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli **aa.ss. 2012/14;**
- I controinteressati, infatti, sono anche **tutti docenti che**, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, ossia **nel mese di aprile del 2014**, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Cagliari, avranno formulato domanda di **trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari**, relativamente alla **classe concorsuale A059**.

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari, classe concorsuale A059;

- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo**, del codice di procedura civile "*Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami*".

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio

mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- della pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la **Prof.ssa Maria Paola Soro;**

- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**

- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.**, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 che si allegano);

- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con

l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...] (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copie all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Cagliari, li

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Tribunale di Cagliari

Sezione Lamma

IL GIUDICE

nel procedimento iscritto al RACL 1157 sub I del 2014 promosso da
MARIA PATRIZIA SONGO (c.d. fac. SRGMPI.702.51954P) (parte ricorrente)

contro

'MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (parte convenuta)

fatto il riferimento all'art. 700 c.p.c. e tenuto il dover convocare le parti;

con riserva di valutare le modalità di notifica ai contropartecipanti all'esito di una più precisa
identificazione degli stessi, da effettuarsi anche alla luce della costituzione del Ministero convenuto;

fissa

l'udienza del 17/04/2014 ore 11:00 per la personale comparizione delle parti, mandando alla
parte ricorrente affinché notifichi alla parte convenuta MIUR, entro il termine del 1/4/2014, copia
del ricorso e del presente decreto, con invito alla parte convenuta, ove possibile, a costituirsi presso
il giudice almeno due giorni prima della data dell'udienza di cui sopra.

Il ricorso RACL 1157 del 2014 che precede; visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA fin d'ora l'udienza di discussione della causa di merito, in cui le parti dovranno
comparire personalmente, per il giorno 5 febbraio 2015, alle ore 10:15.

MANDA alla parte ricorrente affinché notifichi copia del ricorso e del presente decreto alla parte
convenuta entro i termini di legge; avvertendo parte convenuta che per la fase di merito dovrà
costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c. almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione.

Si comunichi.

Cagliari, 15/03/2014

Il Giudice
dott. Elisabetta Tuvèri



Tribunale di Cagliari

Sezione Lavoro

IL GIUDICE

nel procedimento iscritto al RACL 1157 sub 1 del 2014 promosso da
MARIA PAOLA SORO, (cod. fisc. SROMPL70E51B354P) (parte ricorrente)

contro

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (parte convenuta)

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. e ritenuto di dover convocare le parti;

con riserva di valutare le modalità di notifica ai controinteressati all'esito di una più precisa
identificazione degli stessi, da effettuarsi anche alla luce della costituzione del Ministero convenuto;

fissa

l'udienza del **17/04/2014** ore **11:00** per la sola comparizione personale delle parti, mandando alla
parte ricorrente affinché notifichi alla parte convenuta MIUR, entro il termine del 1.4.2014, copia
del ricorso e del presente decreto, con invito alla parte convenuta, ove possibile, a costituirsi presso
la cancelleria due giorni prima della data dell'udienza di cui sopra.

*

Letto il ricorso RACL 1157 del 2014 che precede; visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA fin d'ora l'udienza di discussione della causa di merito, in cui le parti dovranno
comparire personalmente, per il giorno **5 febbraio 2015**, alle **ore 10,15**.

MANDA alla parte ricorrente affinché notifichi copia del ricorso e del presente decreto alla parte
convenuta entro i termini di legge, avvertendo parte convenuta che per la fase di merito dovrà
costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c., almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione.

Si comunichi.

Cagliari, 18/03/2014

Il Giudice

dott. Elisabetta Tuveri

IL GIUDICE
Dott. Elisabetta Tuveri

Tribunale di Cagliari

Sezione Lavoro

IL GIUDICE

nei procedimenti RACL n. 1157/2014 sub 1 e RACL n. 1157/2014

SORO MARIA PAOLA c. MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta in data odierna nel sub-procedimento ex articolo 700 c.p.c.;

visto l'art. 102 c.p.c.,

rilevato che questo giudice con il decreto di fissazione di udienza del 18/3/2014 si era riservato di valutare le modalità di notifica ai controinteressati all'esito della costituzione del Ministero convenuto, rimasto contumace;

tenuto conto dell'orientamento in materia della Sezione Lavoro di questo Tribunale, e ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali iscritti nella graduatoria ad esaurimento dell'ambito territoriale della Provincia di Cagliari, in quanto, laddove collocati in posizione successiva a quella che la parte ricorrente otterrebbe in caso di reinserimento nella graduatoria medesima, potrebbero essere pregiudicati dall'esito del presente procedimento;

visto l'art. 151 c.p.c.,

dispone

che la parte ricorrente provveda alla chiamata in causa dei predetti soggetti autorizzando, a tal fine, anche il ricorso alla notificazione in forma telematica, mediante pubblicazione dell'atto introduttivo del giudizio, del decreto di fissazione del 18/3/2014, e del presente provvedimento nell'apposita area del sito internet del Ministero convenuto;

Fissa per le notificazioni sopra disposte il termine del 10 dicembre 2014 e rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del **20 gennaio 2015, ore 9:15**, ferma restando l'udienza già fissata per il merito del 5 febbraio 2015, ore 10:15.

Manda alla Cancelleria per la integrale comunicazione alle parti costituite.

Cagliari, 19/11/2014

IL GIUDICE

Dott. Elisabetta Tuvèri

α- 2014 - ago.

Tribunale di Cagliari – Sezione lavoro
Cancelleria

La presente copia è conforme all'originale

- telematico

- su carta

Cagliari, 23/12/2014

per la cancelleria



(firma – Giovanna Aresu)

GA



IL GIUDICE

Dott. Elisabetta Taveri